

EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GOVERNO  
AL DECRETO DELEGATO 12 aprile 2018 n.37

I

Emendamento aggiuntivo dei commi 2, 3 e 4, all'articolo 1 del Decreto Delegato n.37/2018:

**“2. Le disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI e VII non si applicano a PDR relativi alle professioni sanitarie e socio-sanitarie, in relazione ai quali la delega di cui all'articolo 59, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 verrà esercitata con distinto decreto adottato dal Congresso di Stato su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.**

**3. Le disposizioni relative alle assegnazioni di cui agli articoli 9, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera a), non si applicano a PDR relativi alla professione docente.**

**4. Con riferimento ai PDR di cui ai commi 2 e 3 si rinvia alle pertinenti norme di reclutamento da definirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 59 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, salve le disposizioni sui soprannumerari. E' fatto altresì salvo quanto previsto dal Titolo VI dell'Allegato E del Decreto Delegato n. 67/2016.”**

II

Emendamento modificativo della rubrica dell'articolo 17 del Decreto Delegato n.37/2018:

“Art.17

*(Procedure, competenze e prescrizioni per la copertura **temporanea** di PDR **definitivamente o temporaneamente vacanti**)”.*

III

Emendamento modificativo dell'articolo 17, comma 1 del Decreto Delegato n.37/2018:

“1. In caso di richiesta relativa a **copertura temporanea di PDR definitivamente o temporaneamente vacante**, il Dirigente dell'UO o articolazione organizzativa interessata inoltra richiesta circostanziata al competente Dirigente con funzioni di Capo del Personale e, ove previsto, al Direttore di Dipartimento competente, esponendo i motivi determinanti la necessità di procedere alla copertura.”

IV

Emendamento modificativo dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.37/2018:

**“Art. 22**

*(Norme transitorie e abrogazioni)*

~~1. — Le disposizioni relative alle assegnazioni di cui agli articoli 9, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera a), non si applicano in relazione a PDR per le professioni sanitaria, socio-sanitaria e docente, per le quali si rinvia alle pertinenti norme di reclutamento da definirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 59 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147, salve le norme sui soprannumerari. E' fatto altresì salvo quanto previsto dal Titolo VI dell'Allegato E del Decreto Delegato n. 67/2016.~~

1. Il Regolamento 23 febbraio 2007 n.2 così come modificato dal Regolamento 3 febbraio 2017 n. 2 produce effetti senza soluzione di continuità fino all'entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. L'efficacia delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento n.2/2007 così come modificato dall'articolo 6 del Regolamento n. 2/2017, perdura fino all'ordinaria scadenza ed alle stesse si attinge, nel periodo di validità, per la copertura temporanea dei PDR correlati sulla base della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B del Decreto Delegato n. 3/2015 **e successive modifiche. Con riferimento al conferimento di incarichi e sostituzioni in favore di personale utilmente collocato nelle predette graduatorie, si osserva quanto prescritto all'articolo 14, commi 12, 13, 14 e 15.**
3. I provvedimenti di sostituzione ed incarico in essere per la copertura temporanea di posizioni previste dall'Allegato A della Legge 17 settembre 1993 n.106 o attivate a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della Legge 19 settembre 1990 n.108, sono convertiti in provvedimenti di copertura temporanea dei PDR che sulla base della tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B del Decreto Delegato n.3/2015 **e successive modifiche** risultino correlati alle posizioni medesime. A tal fine, il Dirigente ed i Direttori di cui all'articolo 47 della Legge n.188/2011 adottano i pertinenti provvedimenti amministrativi anche in forma cumulativa.
4. Le norme di cui al presente decreto delegato dettate per il personale assunto a tempo indeterminato devono intendersi altresì riferite al personale in organico. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Delegato n. 67/2016 anche con riferimento agli incarichi e sostituzioni disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato ed in particolare gli articoli 25, 32, 33 e 34 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41, la Legge 19 settembre 1990 n. 108, il Regolamento 23 febbraio 2007 n. 2 ed il Regolamento 3 febbraio 2017 n. 2.
6. **Sino all'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano anche alla copertura definitiva e temporanea dei PDR relativi alle professioni sanitaria e socio-sanitaria con la sola esclusione delle norme di cui agli articoli 9, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera a)."**

IL SEGRETARIO DI STATO  
